



COMUNE DI VALDIDENTRO

Provincia di Sondrio

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 3 del 11/03/2020.

OGGETTO: IMPOSTE COMUNALI 2020 - CONFERMA ALIQUOTE E TARIFFE ANNO 2019

L'anno **duemilaventi**, addì **undici** del mese di **marzo** alle ore **21:00**, nella Sala delle Adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri, in adunanza di Prima convocazione, sessione ordinaria, seduta pubblica.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	P	A	Cognome e Nome	P	A
TRABUCCHI MASSIMILIANO	P		GURINI ELISABETTA	P	
MARTINELLI CLAUDIA	P		GIACOMELLI GIACOMO	P	
DESSI' MATTEO	P		BRADANINI MASSIMO	P	
MACCARINI ENRICO		A	GIACOMELLI FEDERICO	P	
SCHIVALOCCHI IVANO	P		SOSIO MAURIZIO	P	
SOSIO MATTIA REMAN	P		URBANI GLORIA	P	
BALATTI MORENO	P				

Presenti: 12 - Assenti: 1

Assiste IL SEGRETARIO COMUNALE **Dott. Francesco Chicca**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO **Mattia Reman Sosio**, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

VISTO l'art. 151 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), il quale prevede che gli Enti locali devono approvare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

DATO ATTO che il Decreto del Ministero dell'Interno del 17 dicembre 2019 n. 295 ha previsto il differimento al 31 marzo 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 da parte degli Enti locali, ai sensi dell'art. 151 D.Lgs. 267/2000;

VISTA la L. 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di bilancio dello Stato per l'anno 2020), che ha previsto l'accorpamento dell'IMU alla TASI, con conseguente soppressione di tale ultimo tributo;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 779 L. 160/2019 ha stabilito che *«per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020»*;

CONSIDERATO tuttavia che, per rendere possibile il recepimento delle novità normative introdotte dalla Legge di bilancio e dai relativi provvedimenti collegati, il Consiglio Comunale – ritenendo prioritario provvedere all'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2020 entro il 31 marzo 2020 non può quindi che procedere all'approvazione delle aliquote dell'IMU 2020 sulla base di quelle adottate nel 2019, riservandone il possibile aggiornamento entro il termine di cui al sopracitato art. 1, comma 779 L. 160/2019, ovvero entro il 30 giugno 2020;

Imposta municipale propria (IMU)

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusi dall'IMU
Abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune	aliquota 7,6 per mille, senza detrazione per abitazione principale, con riduzione del 50 per cento della base imponibile
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta e collaterale fino al secondo grado, nei limiti previsti a livello regolamentare, ove non si applichi l'agevolazione della riduzione del 50% della base imponibile (obbligo di dichiarazione)	aliquota 4,6 per mille, senza detrazione per abitazione principale
Immobili ad uso abitativo locati per almeno 90 giorni, anche non consecutivi, nel corso dell'anno, con contratto registrato o con comunicazione all'ufficio commercio ai sensi della L.R. n. 27/2015.	aliquota 5,6 per mille

Immobili situati fuori dal centro edificato, privi di servizi (acquedotto, fognatura, elettricità, sgombero neve), che non risultino utilizzati nel periodo invernale, ove tali caratteristiche siano attestate dal possessore tramite atto notarico.	aliquota 5,6 per mille
Immobili classificati in categoria A/10, C/1, C/3,	aliquota 5,6 per mille
Aree fabbricabili	aliquota 7 per mille
Fabbricati produttivi di Cat. D1/D5/D6	aliquota 10,6 per mille, (7,6 per mille riservato esclusivamente allo Stato)
Immobili ad uso abitativo tenuti a disposizione del proprietario o sfitti	aliquota 10,6 per mille
Altri immobili	aliquota 7,6 per mille

CONSIDERATO, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), che l'art. 1, comma 527 L. 205/2017 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) specifiche competenze per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari, con specifico riferimento alla:

- 1) predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "*chi inquina paga*";
- 2) approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;
- 3) verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;

CONSIDERATO che, con delibera n. 303/2019/R/RIF, l'ARERA ha introdotto le linee guida per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari, con una metodologia che contiene ancora numerosi aspetti che non sono stati chiariti dalla stessa ARERA, anche a seguito della pubblicazione, in data 31 ottobre 2019, della delibera n. 443/2019/R/RIF, di *Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 - 2021*;

CONSIDERATO che – per quanto le delibere adottate dall'ARERA non abbiano natura normativa e non possano quindi sostituirsi alle disposizioni in materia di TARI dettate dalla L. 27 dicembre 2013 n. 147 e successive modifiche e integrazioni – l'introduzione di tale nuovo metodo tariffario incide profondamente sulle modalità di predisposizione dei Piani Finanziari TARI, rispetto alle metodologie utilizzate fino all'anno 2019;

CONSIDERATO, in particolare, che, ai fini della predisposizione del PEF 2020, rimangono da chiarire molteplici profili, tra cui in particolare, a titolo esemplificativo:

- chi debba essere individuato come Gestore del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, ai fini della predisposizione del PEF, tenendo conto della diversa situazione normativa vigente nelle singole Regioni;
- come debba essere predisposto il PEF, tenendo conto del fatto che le indicazioni fornite da ARERA si riferiscono alle imprese e alla contabilità privatistica, con evidenti problemi generali di applicazione ai sistemi contabili degli Enti Pubblici, sia in termini operativi che di equilibri di bilancio, in particolare in presenza di una gestione della TARI come tributo, anche se con caratteristiche di puntualità legate all'applicazione del D.M. 20 aprile 2017, e non invece come entrata corrispettiva di natura patrimoniale;

- come debba essere gestita la previsione di vincoli sulle entrate relative ai costi variabili (+/- 20%) delle annualità precedenti, da spostare nei costi fissi se superiori a tale livello di scostamento crea degli evidenti problemi di compatibilità con il D.P.R. 158/1999;
- come debba essere gestita la previsione che pone un limite massimo di entrate complessive (fisse + variabili) delle annualità precedenti, con parametri che trovano difficile attuazione da parte degli Enti Pubblici e con previsione di una verifica di congruità relativa ai costi standard, che appare a sua volta difficilmente applicabile;
- come debba essere applicata la previsione dell'art. 6, relativa ai «costi *ammessi a riconoscimento tariffario*», da individuare sulla base di quelli effettivi rilevati nell'anno a-2, in contrasto con il dettato dell'Allegato 1 del D.P.R. 158/1999, che si riferisce sempre ai costi relativi all'anno a-1, con conseguenze assolutamente prevedibili sugli equilibri di bilancio (maggiori costi effettivi nell'anno per cui viene predisposto il PEF, che non possono essere inseriti in tariffa nello stesso anno);
- come debbano essere contabilizzati nel PEF i costi di conferimento ad impianti dei rifiuti, per cui l'ARERA ha previsto la possibilità di utilizzare tariffe ufficiali, che vengono peraltro normalmente determinate solo in un momento successivo alla predisposizione del PEF;
- come debba essere gestita la problematica degli accantonamenti, in relazione ai quali ARERA ha fornito - al paragrafo 14.2 - espresse indicazioni su accantonamenti relativi al fondo di dubbia esigibilità, che quindi sembra possa essere coperto da quota di PEF;
- come gestire le procedure di approvazione del PEF, in relazione alle quali ARERA ha previsto la predisposizione in base al modello approvato, da trasmettere all'Ente locale, il quale (o l'eventuale soggetto terzo) ha trenta giorni per validarlo e poi trasmetterlo ad ARERA, che ha invece un tempo indefinito per approvarlo o respingerlo, non essendo chiaro quale sia il significato da attribuire alla possibilità, fino all'approvazione di ARERA, di usare i "*prezzi massimi del servizio*" determinati dall'Ente territorialmente competente;

CONSIDERATO che, a fronte delle numerose criticità legate all'applicazione del metodo tariffario delineato dall'ARERA, le principali associazioni rappresentative dei Comuni hanno richiesto al Governo di disporre il rinvio al 2021 dell'applicazione di tale metodo tariffario, con un'istanza che ha portato a introdurre, nell'art. 57 bis, comma 2 D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito in L. 19 dicembre 2019 n. 157, un nuovo comma 683 bis della L. 147/2013, in base al quale *«in considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i Comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati»*.

CONSIDERATO che, contestualmente a tale rinvio dei termini di approvazione delle tariffe e del Regolamento TARI 2020, l'art. 57 bis, comma 1 D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito in L. 19 dicembre 2019 n. 157, ha modificato il comma 652, terzo periodo L. 147/2013, nella parte in cui prevedeva che *«nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1»*, stabilendo che tali deroghe rimarranno applicabili *«per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205»* e, quindi, anche nell'anno 2020;

CONSIDERATO che, pur a fronte del rinvio del termine entro cui il nuovo Metodo Tariffario dovrà essere definitivamente adottato, unitamente alle tariffe della TARI 2020, per poter provvedere all'approvazione del relativo bilancio di previsione entro il 31 marzo 2020, si rende comunque necessario definire tali tariffe, per permettere all'Ufficio Tributi di poter dare avvio alla riscossione della TARI;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

VISTO l'Allegato 1 al D.P.R. 158/1999, il quale dispone che, ai fini della determinazione delle tariffe della TARI,

deve tenersi conto dei costi riportati nel Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno precedente, con i relativi adeguamenti all'anno in corso;

CONSIDERATO che, alla data attuale, il Gestore del servizio non ha ancora predisposto il Piano Finanziario per l'anno 2020, per cui il Comune ritiene di dover utilizzare, ai fini della individuazione delle tariffe della TARI, le risultanze del Piano Finanziario dell'anno precedente;

CONSIDERATO alla luce di quanto sopra, anche per quanto riguarda l'approvazione delle tariffe della TARI 2020, il Consiglio Comunale – nell'attuale incertezza in merito al termine in cui verrà riconosciuta l'efficacia del nuovo Metodo Tariffario approvato dall'ARERA pur a fronte della proroga al 30 aprile 2020 di ogni termine in materia – non può che approvare le tariffe TARI per l'anno 2020 tenendo conto dei costi relativi all'anno 2019 (sulla base di una valutazione che appare conforme al dettato dell'Allegato 1 D.P.R. 158/1999, il quale prevede che i costi ammessi a riconoscimento tariffario debbano appunto essere individuati in quelli relativi all'anno a-1), elaborati – per quanto possibile – sulla base delle indicazioni fornite da ARERA e dell'attualizzazione dei costi di conferimento che il Comune può presumere di dover sostenere per il prossimo anno, così da determinare delle tariffe che siano finalizzate a garantire l'effettiva copertura integrale dei costi del Servizio di Igiene Urbana, nel rispetto dei principi di bilancio definiti dalla nuova contabilità armonizzata dettata dal D.Lgs. 118/2011, ferma restando anche in questo caso la possibilità di provvedere al loro aggiornamento in sede di eventuale variazione di bilancio, una volta che saranno stati definiti i termini di applicabilità del Metodo Tariffario di ARERA;

CONSIDERATO che il Comune ritiene pertanto opportuno confermare, al momento attuale, anche nel 2020 le tariffe deliberate ai fini TARI nel 2019, che garantiscono, sulla base del Piano Finanziario approvato dal Comune, la copertura del costo integrale del servizio;

1. Utenze non domestiche

	<i>Attività produttive</i>	<i>Quota fissa €/mq</i>	<i>Quota variabile €/mq</i>	<i>Totale €/mq</i>
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,28	0,83	1,11
2	Campeggi, distributori carburanti	0,35	1,04	1,39
3	Esposizioni, autosaloni	0,23	0,70	0,93
4	Alberghi con ristorante	0,72	2,17	2,89
5	Alberghi con ristorante RID 50%	0,36	1,08	1,44
6	Alberghi con ristorante RID 60%	0,29	0,87	1,16
7	Alberghi senza ristorante	0,49	1,48	1,97
8	Case di cura e riposo	0,54	1,62	2,16
9	Uffici, agenzie, studi professionali	0,61	1,84	2,45
10	Uffici, agenzie, studi professionali RID 50%	0,31	0,92	1,23
11	Banche ed istituti di credito	0,31	0,95	1,26
12	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,60	1,81	2,41
13	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,55	1,65	2,20
14	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,54	0,70	1,24
15	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,42	1,25	1,67
16	Attività industriali con capannoni di produzione	0,49	1,49	1,98
17	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,43	1,24	1,67
18	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	1,17	3,50	4,67
19	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie RID 50%	0,58	1,75	2,33
20	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie RID 60%	0,47	1,40	1,87
21	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie RID 70%	0,32	0,94	1,26
22	Bar, caffè, pasticceria	1,48	2,56	4,04

23	Bar, caffè, pasticceria RID 60%	0,59	1,02	1,61
24	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,03	3,10	4,13
25	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,94	2,83	3,77
26	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	1,46	4,38	5,84
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante RID 20%	1,17	3,50	4,67
28	Discoteche, night club	0,89	2,67	3,56

Utenze domestiche

<i>Numero componenti nucleo abitativo</i>	<i>Quota €/nucleo</i>	<i>Quota €/mq</i>
1	7,33	1,16
2	13,19	1,18
3	16,85	1,20
4	21,98	1,21
5	26,37	1,22
6 o >6	30,04	1,24

Seconde case	€/mq	1,48
Pertinenze/magazzini/depositi	€/mq	0,74

VISTE le previsioni agevolative contenute nel Regolamento istitutivo della TARI, con particolare riferimento alle riduzioni accordate alle utenze domestiche per i risultati raggiunti nella raccolta differenziata ed all'utenza non domestica per l'avvio al recupero dei rifiuti assimilati prodotti;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 662 – 665 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell'art. 22 del vigente Regolamento TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;

VISTA la deliberazione di C.C. del 08.03.2019 n. 5, con cui sono state approvate le aliquote/tariffe della IUC per l'anno 2019;

VISTI i Regolamenti comunali per l'applicazione dell'IMU e della TARI approvati con Deliberazione di C.C. del 09.03.2018 n. 2 e riservato il loro aggiornamento nei termini di legge;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

Illustra l'argomento il Consigliere Balatti:” Anche su questo punto chiediamo la conferma delle stesse aliquote già presentate l'anno scorso, con solo una piccola precisazione: sia per quanto riguarda le aliquote dell'imu che per quanto riguarda le aliquote della tari, abbiamo lasciato la possibilità della variazione entro il 30 giugno, in quanto sono variate alcune questioni dell'imu e si sta vedendo se usciranno chiarimenti; per la tari c'è stata una variazione, adesso bisogna presentare un piano alla “Arera” (autorità di regolazione per l'energia reti ambiente) e si sta aspettando che si sistemi questo piano per vedere se ci dovranno essere delle variazioni”.

Interviene il Consigliere Gloria Urbani:” Faccio solo un brevissimo intervento perché, visto l'argomento delicato, che è appunto quello delle imposte, volevamo velocemente chiedere tre precisazioni: per quanto riguarda il problema della tari, volevamo capire se questo nuovo metodo tariffario porterà degli aumenti ulteriori in merito all'imposta che poi i cittadini dovranno pagare. Per quanto riguarda invece la tasi, da come ho capito, la legge di bilancio 2020 prevede l'accorpamento con l'Imu; questo accorpamento, che probabilmente verrà attuato entro giugno 2020, porterà anche in questo caso degli aumenti oppure le cose in realtà rimarranno così come sono o quale direzione prenderete; poi l'ultimo aspetto che volevamo capire era, vista appunto la situazione che si è venuta a creare con questa emergenza del coronavirus, se avevate già approfondito con gli uffici o con gli organi competenti se ci fossero degli strumenti che gli enti locali potrebbero attuare per venire incontro alle famiglie e alle imprese, quali potrebbero essere, perché già in campagna elettorale avevate parlato di baratto amministrativo; se è fattibile, ben venga uno strumento che possa essere utile; mi ricordo che l'anno scorso proprio l'8 marzo il Consigliere Maccarini aveva parlato di un incontro con l'Assessore di Bologna e quindi volevo capire da un anno a questa parte che cosa si era fatto, se eravate riusciti poi a proseguire in questa direzione, più che altro per venire incontro a questa situazione di crisi anche per l'economia”.

Replica il Consigliere Balatti: “Per quanto riguarda l'Imu, la soppressione della tasi nel nostro Comune non dovrebbe comportare nessun aumento; non è nostra intenzione aumentare l'aliquota dell'Imu che ricordiamo essere fra le più basse della zona. A meno che intervengano obblighi normativi o chiarimenti, non dovremmo aumentare niente. Per quanto riguarda invece la tari, il discorso è un po' più delicato proprio perché, anche in questo caso, la nostra intenzione non è quella di aumentare. Stiamo aspettando le tabelle che ci fornirà “Arera”; in questo momento vi è infatti tutto uno scambio di documenti fra i nostri uffici, quelli della secam e questo Ente che dovrà redigere un piano per poi dirci esattamente quanto saremo obbligati a incamerare come tassa rifiuti. Quindi, anche in questo caso, non è assolutamente nostra intenzione aumentare, probabilmente bisognerà rivedere qualche aliquota, che magari andrà ritoccata, ma non è detto verso l'alto; in ogni caso non abbiamo ancora gli elementi per poter dire se aumentiamo o diminuiamo; per il momento quindi l'intenzione è quella di lasciare tutto invariato.

Interviene il Sindaco:” Buonasera, innanzitutto per collegarmi al contesto attuale, è chiaro che stiamo vivendo una situazione in continua evoluzione; solo per fare un esempio, non più di una decina di giorni fa, avevamo avviato un confronto anche con le altre Amministrazioni, pensando, per andare incontro alle difficoltà del settore turistico, di sospendere la tassa di soggiorno; è chiaro che dieci giorni fa questa iniziativa avrebbe potuto avere un senso; vedendo la velocità e la drammaticità con cui la situazione si è sviluppata nel corso degli ultimi giorni, non ha più senso parlarne, perché la tassa di soggiorno non viene comunque più versata, in quanto non si muove più nessuno. È stato fatto anche un approfondimento, in particolare sulla tari, perché comunque ci sono molti operatori che hanno grosse difficoltà e purtroppo credo che la situazione non migliorerà sicuramente a breve. Abbiamo cercato qualche metodo per alleviare almeno il peso della tari; il problema è che il costo di gestione dei rifiuti deve essere sostenuto completamente dal gettito della tari, quindi diventa un po' complicato trovare un escamotage; è chiaro che a questo punto ci sono anche tutta una serie di interventi a livello superiore, abbiamo visto gli impegni che ha preso il Governo nel corso degli ultimi giorni e delle ultime ore, assolutamente indispensabili per cercare di alleviare un po' questa situazione; sicuramente se c'è qualche cosa che possiamo fare, siamo sicuramente disponibili a farla; se c'è qualche proposta da questo punto di vista, siamo certamente disponibili a recepirla, anche perché la situazione è veramente drammatica; quindi tutto quello che si può fare volentieri, anzi, se c'è qualche proposta, ben volentieri la prendiamo in considerazione”.

Il Presidente del Consiglio chiede se ci sono altri interventi;

Il Presidente del Consiglio, nel riscontrare l'assenza di interventi, pone in votazione il punto,

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di Legge;

DELIBERA

1. **DI RICHIAMARE** la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **DI DARE ATTO** che, per rendere possibile il recepimento delle novità normative introdotte dalla Legge di bilancio e dai relativi provvedimenti collegati, il Consiglio Comunale – ritenendo prioritario provvedere all'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2020 entro il 31 marzo 2020 – non può quindi che pro-

cedere all'approvazione delle aliquote dell'IMU 2020 sulla base di quelle IMU approvate nel 2019, riservandone il presumibile aggiornamento in sede di eventuale variazione di bilancio, che potrà essere adottata entro il termine di cui al sopracitato art. 1, comma 779 L. 160/2019, ovvero entro il 30 giugno 2020;

Imposta municipale propria (IMU)

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusi dall'IMU
Abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune	aliquota 7,6 per mille, senza detrazione per abitazione principale, con riduzione del 50 per cento della base imponibile
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta e collaterale fino al secondo grado, nei limiti previsti a livello regolamentare, ove non si applichi l'agevolazione della riduzione del 50% della base imponibile (obbligo di dichiarazione)	aliquota 4,6 per mille, senza detrazione per abitazione principale
Immobili ad uso abitativo locati per almeno 90 giorni, anche non consecutivi, nel corso dell'anno, con contratto registrato o con comunicazione all'ufficio commercio ai sensi della L.R. n. 27/2015.	aliquota 5,6 per mille
Immobili situati fuori dal centro edificato, privi di servizi (acquedotto, fognatura, elettricità, sgombero neve), che non risultino utilizzati nel periodo invernale, ove tali caratteristiche siano attestate dal possessore tramite atto notorio.	aliquota 5,6 per mille
Immobili classificati in categoria A/10, C/1, C/3,	aliquota 5,6 per mille
Aree fabbricabili	aliquota 7 per mille
Fabbricati produttivi di Cat. D1/D5/D6	aliquota 10,6 per mille, (7,6 per mille riservato esclusivamente allo Stato)
Immobili ad uso abitativo tenuti a disposizione del proprietario o sfitti	aliquota 10,6 per mille
Altri immobili	aliquota 7,6 per mille

3. **DI DARE ATTO** che, allo stesso modo, per quanto riguarda l'approvazione delle tariffe della TARI 2020, considerata l'attuale incertezza in merito al termine di efficacia del nuovo Metodo Tariffario approvato dall'ARERA, pur a fronte della proroga al 30 aprile 2020 di ogni termine in materia – il Consiglio Comunale non può che approvare le tariffe TARI per l'anno 2020 tenendo conto dei costi relativi all'anno 2019 (sulla base di una valutazione che appare conforme al dettato dell'Allegato 1 D.P.R. 158/1999, il quale prevede che i costi ammessi a riconoscimento tariffario debbano appunto essere individuati in quelli relativi all'anno a-1), elaborati – per quanto possibile – sulla base delle indicazioni fornite da ARERA e dell'attualizzazione dei co-

sti di conferimento che il Comune può presumere di dover sostenere per il prossimo anno, così da determinare delle tariffe che siano finalizzate a garantire l'effettiva copertura integrale dei costi del Servizio di Igiene Urbana, nel rispetto dei principi di bilancio definiti dalla nuova contabilità armonizzata dettata dal D.Lgs. 118/2011, ferma restando anche in questo caso la possibilità di provvedere al loro aggiornamento una volta che saranno stati definiti i termini di applicabilità del Metodo Tariffario di ARERA;

4. **DI PRENDERE ATTO** che, alla data attuale, il Gestore del servizio non ha ancora predisposto il Piano Finanziario per l'anno 2020, per cui il Comune ritiene di dover utilizzare, ai fini della individuazione delle tariffe della TARI, le risultanze del Piano Finanziario dell'anno precedente;
5. **DI CONFERMARE**, pertanto, con efficacia dal 1° gennaio 2020, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le aliquote e tariffe dell'IMU e della TARI, così come determinate con deliberazione di C.C. del 08.03.2019 n. 5;

Utenze non domestiche

	<i>Attività produttive</i>	<i>Quota fissa €/mq</i>	<i>Quota variabile €/mq</i>	<i>Totale €/mq</i>
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,28	0,83	1,11
2	Campeggi, distributori carburanti	0,35	1,04	1,39
3	Esposizioni, autosaloni	0,23	0,70	0,93
4	Alberghi con ristorante	0,72	2,17	2,89
5	Alberghi con ristorante RID 50%	0,36	1,08	1,44
6	Alberghi con ristorante RID 60%	0,29	0,87	1,16
7	Alberghi senza ristorante	0,49	1,48	1,97
8	Case di cura e riposo	0,54	1,62	2,16
9	Uffici, agenzie, studi professionali	0,61	1,84	2,45
10	Uffici, agenzie, studi professionali RID 50%	0,31	0,92	1,23
11	Banche ed istituti di credito	0,31	0,95	1,26
12	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,60	1,81	2,41
13	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,55	1,65	2,20
14	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,54	0,70	1,24
15	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,42	1,25	1,67
16	Attività industriali con capannoni di produzione	0,49	1,49	1,98
17	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,43	1,24	1,67
18	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	1,17	3,50	4,67
19	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie RID 50%	0,58	1,75	2,33
20	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie RID 60%	0,47	1,40	1,87
21	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie RID 70%	0,32	0,94	1,26
22	Bar, caffè, pasticceria	1,48	2,56	4,04
23	Bar, caffè, pasticceria RID 60%	0,59	1,02	1,61
24	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,03	3,10	4,13
25	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,94	2,83	3,77
26	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	1,46	4,38	5,84
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante RID 20%	1,17	3,50	4,67
28	Discoteche, night club	0,89	2,67	3,56

Utenze domestiche

<i>Numero componenti nucleo abitativo</i>	<i>Quota €/nucleo</i>	<i>Quota €/mq</i>
1	7,33	1,16
2	13,19	1,18
3	16,85	1,20
4	21,98	1,21
5	26,37	1,22
6 o >6	30,04	1,24

Seconde case	€/mq	1,48
Pertinenze/magazzini/depositi	€/mq	0,74

6. **DI DARE ATTO** che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2020, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;
7. **DI RISERVARSI**, per le ragioni sopra esposte e per quanto di competenza, di apportare eventuali successive modifiche al presente atto, entro il termine ultimo fissato dalla normativa statale;
8. **DI DARE** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito *web* istituzionale nella sezione dedicata.
9. **DI DICHIARARE**, a seguito di separata palese votazione, **con voti unanimi favorevoli** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 D.Lgs. 267/2000, sussistendone le ragioni d'urgenza, in quanto propedeutica a quella di approvazione del bilancio di previsione;

OGGETTO: IMPOSTE COMUNALI 2020 - CONFERMA ALIQUOTE E TARIFFE ANNO 2019

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Mattia Reman Sosio
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Francesco Chicca
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)